ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MAZZINI"

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE

Via Curtatone snc - 97019 VITTORIA - (RG) C.M. – RGIS01400P

☎ 0932 *985170* ☎ 0932 *866445 (fax)* C.F. *82001840881*

www.iismazzinivittoria.gov.it - Pec: rgis01400p@pec.istruzione.it

e-mail: rgis01400p@istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TRIENNIO 2022 - 2025

Art. 1

- La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del consiglio di istituto sono indicati negli artt. 8 – 10 del Testo Unico 16/04/1994 n. 297 e nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- il Consiglio è l'organo di governo della scuola, ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il collegio dei docenti e per il consiglio di classe.
- ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.
  In particolare, oltre alle attribuzioni previste nella normativa vigente, spetta al Consiglio:
  a) la regolamentazione dei rapporti fra organi di istituto;
  b) chiedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno la convocazione degli organi collegiali per avere il parere su determinate questioni;
  c) formulare proposte al collegio dei docenti, in materia di sperimentazione in merito alle innovazioni di ordinamenti e strutture;
  d) entro i termini fissati dalla O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del Programma Annuale;
  e) la Giunta, sulla base delle linee generali, approvate dal Consiglio, predispone il Programma Annuale. Copia di detto Programma Annuale, così come quella del Conto Consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio;
  f) Il Consiglio di Istituto, inoltre, approva il P.T.O.F. dell'istituzione scolastica.

Art. 2

Il Consiglio di Istituto ha facoltà di promuovere incontri tra i vari OO.CC. per informare e coordinare le attività della scuola.

Art. 3

Il Consiglio di Istituto, nel deliberare su argomenti che investono direttamente gli altri OO.CC. a livello di istituto, ne richiede il parere scritto od orale.

Art. 4

Il Consiglio di Istituto può servirsi di gruppi di studio per esaminare determinati argomenti. Le relazioni ed i pareri dei gruppi di studio, che di regola dovranno essere presentati per iscritto, sono di natura puramente consultiva e non vincolano il consiglio.

Art. 5

Le delibere approvate dal Consiglio di Istituto sono pubblicate sul sito della scuola, fatta esclusione per gli atti riguardanti persone singole, salvo contraria richiesta degli interessati.

Art. 6

Le delibere possono trovare anche altre forme di pubblicità, stabilite di volta in volta dal Consiglio di Istituto.

Art. 7

La riunione del Consiglio di Istituto viene fissata con almeno cinque giorni di anticipo, mediante comunicazione scritta con l'indicazione dell'o.d.g., salvo particolari necessità che richiedano la convocazione con procedura d'urgenza. La convocazione ai componenti del Consiglio con procedura d'urgenza avverrà a mezzo telefono o e-mail.

Art. 8

L'orario delle riunioni deve tenere conto delle esigenze di lavoro dei consiglieri per garantire la più ampia partecipazione. Le sedute dovranno essere contenute in un lasso di tempo che non superi normalmente due ore.

Art. 9

Le sedute sono valide se c'è la presenza fisica di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio, compreso il presidente o chi lo sostituisce.

Art. 10

La seduta è aperta all'ora stabilita nell'ordine di convocazione. Trascorsi 15 minuti e non oltre mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nella maggioranza stabilita, il Presidente o chi lo sostituisce, dichiara che la seduta non avrà luogo e farà redigere il verbale di impossibilità di tenere l'adunanza. Nel verbale dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti e dovrà essere fatta menzione degli assenti.

Art. 11

I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono tempestivamente avvisare la scuola o un membro del Consiglio stesso, in mancanza di tale atto il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato; dopo tre assenze consecutive senza giustificati motivi (per sedute consecutive si intendono sia quelle debitamente convocate che le sedute di prosecuzione) il consigliere decade e si procederà alla surroga con il primo dei non eletti per le rispettive componenti e per le liste rappresentate.

Art. 12

Il consigliere che sopraggiunga dopo che è stato fatto l'appello nominale o che abbandoni la seduta prima del termine dell'adunanza deve darne avviso al segretario per l'annotazione sul verbale.

Art. 13

Qualora la maggioranza venga a mancare durante lo svolgimento della seduta, i lavori del consiglio sono interrotti.

Art. 14

Ogni consigliere ha facoltà di presentare al Presidente, per averne risposta scritta od orale, interrogazioni e interpellanze e può proporre al consiglio l'approvazione e/o l'integrazione dell'o.d.g.; la trattazione viene effettuata nella seduta susseguente alla presentazione. Per discutere e votare nella stessa seduta su argomenti che non sono all'o.d.g. e che rivestono carattere d'urgenza è necessario formulare la proposta in apertura di seduta e sarà sottoposta alla deliberazione del consiglio per essere inserita a maggioranza dei presenti. La proposta è illustrata brevemente dal proponente, in tale ipotesi, se richiesto, il presidente sospende per breve tempo la seduta per le necessarie deduzioni formali.

Art. 15

Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi strettamente all'argomento in esame e non dilungarsi eccessivamente nell'intervento.

Art. 16

Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente.

Art. 17

Esaurita la discussione e dopo che è stata letta la formula di delibera, il presidente, se nessuno chiede la parola, dichiara aperta la votazione, nel corso della quale nessuno può prendere la parola. Non è consentito nella stessa seduta ritornare a intervenire su nessun argomento già deliberato.

Art. 18

La votazione si effettua in tre modi: per alzata di mano, quando trattasi di ordinaria amministrazione; per appello nominale, in materie di particolare importanza o su richiesta; a scrutinio segreto, quando si faccia questione di persone.

Art. 19

Ogni delibera è adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente; gli astenuti non sono computati.

Art. 20

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale, che deve obbligatoriamente contenere l'oggetto delle discussioni, il nome di coloro che hanno partecipato all'esito di eventuali comunicazioni.

I verbali vengono letti e approvati all'inizio della seduta successiva. Il processo verbale può essere anche approvato al termine della seduta, anche limitatamente alle delibere adottate al fine di renderle immediatamente esecutive, purché sia disponibile una minuta redatta in modo completo e preciso. Detta minuta deve essere controfirmata dal presidente. Resta facoltà di ogni singolo consigliere richiedere nella seduta successiva, la lettura della verbalizzazione dei propri interventi.

Il verbale, firmato da Presidente e segretario deve essere depositato in segreteria entro i sette giorni successivi alla seduta e comunque prima della successiva seduta.

Art. 21

Gli argomenti posti all' o.d.g. e non trattati o non risolti nel corso dell'adunanza, sono portati in discussione con priorità nella seduta successiva. In caso di aggiornamento della seduta non è necessaria la convocazione scritta, tranne che per gli assenti e senza il vincolo dei cinque giorni di preavviso.

Art. 22

Il presidente ha il potere di rappresentanza del Consiglio di Istituto, il potere costitutivo delle delibere collegiali, il potere di coordinamento e direzione delle attività dell'assemblea; convoca e dirige le adunanze e ne sottoscrive gli atti.

Art. 23

Le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate durante l'assemblea dal vicepresidente o, in via subordinata, dal genitore più anziano.

Art. 24

Il segretario del Consiglio di Istituto, designato dal presidente, redige il verbale di ogni seduta, tiene nota delle deliberazioni del consiglio e sottoscrive con il Presidente gli atti propri.

Art. 25

Il segretario, nel corso delle sedute, prende nota dei consiglieri presenti e degli assenti, nonché delle giustificazioni da questi eventualmente trasmesse; su invito del presidente, fa l'appello nominale dei consiglieri; accerta insieme al presidente i voti favorevoli e contrari nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale; dà lettura del verbale della seduta precedente.

Art. 26

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio; possono altresì essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, su questioni specifiche e con diritto di parola, soggetti esterni al consiglio stesso. Può partecipare al Consiglio di Istituto il D.S.G.A.

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 27

La Giunta Esecutiva opera in conformità di quanto le attribuisce l'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974.

È composta e viene eletta secondo le modalità previste dall'art. 8 del D. L.vo 297/94.

Ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del consiglio al quale compete ogni parte decisionale, anche in caso di urgenza; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del consiglio; le delibere sulle materie di competenza della giunta vengono sottoposte a ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 28

Il Presidente della giunta è il dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico le funzioni di presidente saranno svolte dal docente collaboratore delegato ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 297/94.

Art. 29

La giunta è convocata dal presidente. Le sedute della giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 30

Il D.S.G.A. fa parte di diritto della giunta esecutiva e svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa, ne cura l'attività organizzativa e tecnica, la tenuta degli atti e dell'archivio, redige e sottoscrive con il presidente gli atti propri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Gli articoli del presente regolamento possono essere soggetti a revisione.

Art. 32

Il presente regolamento andrà in vigore dalla prima riunione successiva alla sua approvazione da parte del Consiglio.

Art. 33

Il presente Regolamento e tutti gli atti degli organi della scuola sono soggetti all'accesso agli atti. Sarà cura del dirigente scolastico con circolare interna informare di tale diritto tutta la comunità scolastica.

Art. 34

Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia al titolo I, capo I del D. L.vo 297/94.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 4.